

C – INDICAZIONI APPLICATIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I servizi per l'infanzia (Nidi e Scuole dell'Infanzia) assumono come centralità il bambino, il suo diritto all'educazione, a trovare luoghi, relazioni e opportunità in grado di favorire lo sviluppo delle sue potenzialità.

Un bambino che ha diritto a sentirsi accolto, ascoltato, valorizzato nelle sue diverse abilità, che ha diritto a incontrare scambiare saperi ed emozioni con i suoi coetanei e con gli adulti, che ha diritto a trovare contesti differenti che nella loro interazione e presenza prevengano eventuali carenze, riducendo i rischi di deprivazione sociale e culturale, un bambino che ha diritto ad esplorare, conoscere, fruire le opportunità sociali e culturali che il territorio in cui vive offre per crescere cittadino di quel luogo, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e mentali o dalle possibilità della famiglia.

In virtù di questi riferimenti valoriali
si garantisce priorità di accesso nel caso di:

C- A. 1 BAMBINO CON DISABILITA'

Si fa riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF) del 2001: "le persone con disabilità sono coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base dell'uguaglianza con altri".

E' garantito il diritto di accesso sulla base di una certificazione del servizio competente AUSL, che verrà valutata da una commissione composta da un funzionario reti educative del Coordinamento pedagogico dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e un pediatra di base.

Durante la raccolta delle domande l'Ufficio controlla la presenza di certificati riguardanti il bambino o di note esplicative sulla salute del bambino apposte sulla domanda.

La scelta della struttura in cui inserire i singoli bambini è subordinata ad un esame congiunto della situazione del bambino, della situazione scolastica generale e delle migliori effettive opportunità educativo/riabilitative da parte dell'Istituzione e dei servizi competenti, in accordo con le famiglie. A questo scopo verranno realizzati colloqui con le famiglie, da un funzionario reti educative, del coordinamento pedagogico dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

Nella stesura della graduatoria sarà utilizzato un punteggio numerico tale da consentire alla famiglia l'ammissione.

Problemi di salute certificati non riconducibili alla suddetta classificazione potranno essere valutati al punto G.

C- A. 2 NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI DIFFICOLTA' NELLO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI DI ASSISTENZA, CURA ED EDUCAZIONE

E' una valutazione che considera le condizioni di un bambino che può fare riferimento ad un solo genitore per l'effettiva mancanza dell'altro genitore perché deceduto o in situazione di infermità gravissima, valutata dal servizio AUSL competente. Viene considerato infatti che, oltre ad essere il responsabile esclusivo della educazione del bambino, questo genitore deve o affrontare l'elaborazione di un lutto o farsi carico dell'assistenza dell'altro genitore del bambino invalido. Si considera inoltre in questo punto la situazione di entrambi i

genitori minorenni o di non riconoscimento del bambino da parte del padre in presenza di una madre minorenni. La scolarizzazione del bambino viene vista come necessaria per consentire ad entrambi i genitori o alla madre di completare anche il proprio percorso di studi.

Nella stesura della graduatoria sarà utilizzato un punteggio numerico tale da consentire alla famiglia l'ammissione.

PUNTEGGIO PRINCIPALE

PUNTI

C- B NUCLEO FAMILIARE IN CUI MANCA UN GENITORE

da 14 a 18

Vengono compresi in questo punto i casi in cui, pur essendo viventi entrambi i genitori, la responsabilità per l'assistenza e la cura che quotidianamente devono essere garantite al bambino grava prevalentemente o esclusivamente su uno (ad esempio per separazione, divorzio, carcerazione di uno dei genitori). La declaratoria cerca di distinguere le differenti situazioni in un contesto in cui gli strumenti legislativi e giuridici non si dimostrano adeguati ai nuovi modi dell'essere e del fare famiglia oggi.

Si attribuisce il punteggio per separazione non documentata pari a 14 punti o in alternativa il punteggio relativo alla situazione lavorativa del genitore non presente, valutando la condizione più favorevole tra le due, nel caso in cui la coppia dichiari uno stato di separazione in cui l'assenza dichiarata di un genitore non sia documentabile. Non vengono tenuti in considerazione documenti rilasciati da studi legali.

Si attribuiscono 16 punti alle coppie in stato di separazione o divorzio, effettivi e certificati dal tribunale (non si attribuisce contemporaneamente il punteggio da lavoro del coniuge non presente nello stato di famiglia del bambino) e in caso di carcerazione di uno dei genitori per un periodo residuo della pena al momento dell'iscrizione inferiore ai 5 anni.

Si attribuiscono 18 punti in situazioni di mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori, affido esclusivo (casi in cui è stata tolta la patria potestà, affidi protetti...) o in caso di carcerazione per un periodo residuo al momento dell'iscrizione superiore ai 5 anni (pari alla durata massima del percorso prescolastico del bambino).

C- C /D LAVORO ANNUO DEI GENITORI (PUNTEGGIO ASSEGNATO A OGNUNO DEI GENITORI)

fino a 14

Il lavoro, in quanto necessario mezzo di sostentamento della famiglia, ma anche come partecipazione alla dimensione sociale e strumento di integrazione, va riconosciuto e tutelato, anche nelle forme di occupazione più deboli es. part time di poche ore, contratti a termine, voucher La tutela comprende anche il lavoro autonomo, un tempo considerato una forma di lavoro che consentiva flessibilità e capacità economica, oggi invece, nell'attuale momento di crisi economica, categoria che aggrega una pluralizzazione di forme che contemplano anche il lavoro precario, spesso sottopagato e con scarse garanzie (es. assenza di ammortizzatori sociali).

C - C/D1 In coerenza con questa premessa, vengono considerate, in questo punto, tutte le possibili scansioni orarie dell'impegno lavorativo fino al massimo contrattuale attualmente in vigore (40 ore settimanali); vengono ricompresi anche contratti di collaborazione su progetto, supplenze di durata annuale, corsi di

specializzazione post laurea che prevedano un impegno orario obbligatorio equiparato al lavoro stesso e con riconoscimento economico, contratti a tempo determinato in essere al momento della domanda e con durata pari o superiore ai 12 mesi e le situazioni di cassa integrazione e contratti di solidarietà.

Possono concorrere alle 40 ore anche più contratti part time (sia lavoro autonomo che dipendente).

Non vengono valutate prestazioni lavorative eccedenti (straordinari, formazione...), altre attività supplementari (volontariato), un secondo lavoro oltre alla occupazione full time o situazioni particolari diverse da quelle ricomprese al successivo punto C/D6.

Non vengono inoltre tenuti in considerazione eventuali certificati di "promessa di assunzione".

fino a 14 ore settimanali	7
da 15 a 23 ore settimanali	9
da 24 a 28 ore settimanali	10
da 29 a 32 ore settimanali	11
da 33 a 36 ore settimanali	13
da 37 ore settimanali e oltre	14

Alle categorie dirigenziali, per la natura del loro contratto di lavoro, vengono attribuiti 14 punti e 0,5 punti per il lavoro a tempo pieno (di cui al punto C/D6).

C - C/D2 **Lavoro coadiuvante con l'altro genitore** (del bambino per cui si fa domanda): in qualità di coadiuvante nell'impresa familiare o associato d'impresa o con contratto di collaborazione. Si ritiene che sia una condizione lavorativa che consente modalità organizzative tali da permettere di far fronte alle necessità di assistenza, cura ed educazione del bambino con una maggiore flessibilità; per questo il punteggio viene attribuito in maniera proporzionale all'impegno lavorativo dichiarato. **fino a 12**

fino a 14 ore settimanali	6
da 15 a 23 ore settimanali	8
da 24 a 32 ore settimanali	10
da 33 ore settimanali e oltre	12

C- C/D3 Per quanto riguarda l'impegno degli **insegnanti statali** a tempo ordinario, (18 ore di cattedra nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 nelle scuole primarie, 25 nella scuola dell'infanzia) vengono considerati, oltre alle ore frontali, l'impegno non frontale prestato presso la sede scolastica e altre attività necessarie alla prestazione di insegnamento.

nel caso di contratto full-time	11
nel caso di contratto part-time	9

se il contratto è inferiore all'anno scolastico si attribuisce un punteggio proporzionale ai mesi lavorati.

C- C/D4 **Lavori temporanei**

fino a 12

Si iscrivono in questo punteggio tutti i lavori a tempo determinato sia dipendenti che autonomi, indipendentemente che si tratti di lavori ancora in essere o già cessati al momento della presentazione della domanda.

C-C/D4 a **Lavori temporanei in essere al momento della presentazione della domanda.**

Viene presa in considerazione la durata del contratto in vigore a cui vengono sommati tutti i periodi lavorati nel corso dell'anno precedente a partire dal 01.01.2022:

- nel caso in cui la somma dei contratti stipulati a partire dal 01.01.2022 sia pari ad un anno, si valuta il lavoro come facente parte del punto **C/D.1**, secondo l'impegno orario. Solo nel caso in cui i tutti i contratti siano full time viene applicata anche la relativa maggiorazione, di cui al punto **C/D6**; nel caso in cui i contratti abbiano orario settimanale differente si calcola la media tra le ore dei vari contratti.
- Per quanto riguarda gli insegnanti statali si valuta il lavoro, secondo l'impegno orario, come facente parte del punto **C/D3**, in presenza di incarico annuo o se la somma degli incarichi, a partire dal 01.01.2022, è pari o maggiore a dieci mesi;
- in caso di contratti a full time della durata complessiva tra i 9 e gli 11 mesi si attribuiscono:
 - da 37 a 40 ore settimanali **12**
 - a 36 ore settimanali **11**
- in caso di lavori part-time si attribuisce un punteggio proporzionale alle ore lavorate;
- in caso di contratti a full time della durata complessiva tra i 6 e gli 8 mesi si attribuiscono:
 - da 37 a 40 ore settimanali **9**
 - a 36 ore settimanali **8**
- in caso di lavori part-time si attribuisce un punteggio proporzionale alle ore lavorate;
- in caso di contratti della durata complessiva tra i 3 e i 5 mesi, senza distinzione oraria: **6**
- in caso di contratti della durata complessiva inferiore a 3 mesi, senza distinzione oraria: **4**
- per gli insegnanti statali in caso di incarichi inferiori alla durata di un anno scolastico (10 mesi), a partire dal 1.1.2022, si attribuisce un punteggio proporzionale all'impegno orario e ai mesi lavorati.
- nel caso in cui l'anno scolastico sia ricomposto da contratti con preponderanza di tempo pieno (senza l'aggiunta di 0,5 del full time) **11**

C-C/D4 b Lavori temporanei non in essere al momento della presentazione della domanda.

Vengono presi in considerazione tutti i contratti a partire dal 01.01.2022. In questi casi viene attribuito il punteggio di seguito riportato, indipendentemente dall'impegno orario e dall'iscrizione al centro per l'impiego. Non vengono attribuiti i punteggi di cui ai punti **C/D6** e **J**.

Si attribuiscono:

- in caso di contratti della durata complessiva pari o superiore ai 12 mesi **7**
- in caso di contratti della durata complessiva tra i 9 e gli 11 mesi **6**
- in caso di contratti della durata complessiva tra i 6 e gli 8 mesi **5**
- in caso di contratti della durata complessiva fino a 5 mesi **4**
- per quanto riguarda gli insegnanti statali:
 - in caso di contratti della durata complessiva pari ai 10 mesi **5**
 - in caso di contratti di durata complessiva inferiore **4**
- nel caso di lavoratore con contratto a tempo indeterminato, licenziato nel corso dell'anno precedente e iscritto al centro per l'impiego si attribuisce 1 punto in più rispetto alla precedente declaratoria. Ugualmente nel caso di lavoratore disoccupato a seguito di attività autonoma cessata nel corso dell'anno precedente iscritto al centro per l'impiego.
- nel caso in cui un lavoratore risulti in mobilità (legge 223/91) si attribuisce il 75% del punteggio previsto dal punto **C/D1**, arrotondato per difetto. Si attribuiscono quindi punti 10 se l'ultima attività svolta era full time, in caso di lavori part-time si attribuisce un punteggio proporzionale alle ore lavorate.

C - C/D5 Studio del/dei genitore/i

Si attribuisce il massimo del punteggio (8) al genitore o a ognuno dei genitori che frequentano corsi di durata annuale con obbligo di frequenza. Non viene attribuito un punteggio a corsi di durata inferiore ai 3 mesi. Verranno considerati in questo criterio con la conseguente attribuzione del punteggio solo gli studenti fino al primo anno fuori corso. Questo punteggio non può essere sommato al punteggio dell'attività lavorativa primaria. All'interno di questa voce si comprendono anche tutte le forme di tirocinio e di praticantato non retribuite.

Si attribuiscono:

- | | PUNTI |
|--|--------------|
| • corso della durata minima di 3 mesi | 1 |
| • corso della durata di 4/5 mesi | 2 |
| • corso della durata pari o superiore a 6 mesi | 4 |
| • corso di durata annuale senza obbligo di frequenza | 6 |
| • corso di durata annuale con obbligo di frequenza | 8 |

C - C/D6 Nel caso di contratti full-time (sia dipendenti che autonomi) è prevista l'attribuzione aggiuntiva di: 0,5

C - E ALTRI FIGLI

Il numero dei figli all'interno di una famiglia costituisce una ricchezza ed insieme un carico educativo e di cura, che chiede ai genitori disponibilità di tempo e di attenzione moltiplicata, tanto più i bambini sono piccoli e quindi meno autonomi sia nella cura personale che nelle attività di gioco e apprendimento. Questo punteggio sostanzia quindi l'attenzione ai compiti di cura ed educazione delle famiglie e l'attenzione alla realtà delle famiglie numerose che è in aumento nella nostra città.

Nel caso di altro minore in affidamento presente nel nucleo, ma non nello stato di famiglia, (situazioni risultanti da progetti AUSL o da disposizioni del tribunale), il punteggio viene attribuito in relazione all'età, alla durata e all'impegno dichiarato.

Nel caso il provvedimento di affidamento riguardi il bambino per cui si fa domanda, la valutazione avviene secondo quanto stabilito nel successivo punto G.

C - E. 1 L'assegnazione di 3 punti, che viene attribuita non per lo stato di gravidanza in sé, ma perché nel momento dell'inizio dell'anno scolastico si sarà mutata in un figlio in età da nido in più nella famiglia, è motivata dal fatto che la madre in gravidanza gode di periodi di riposo concessi per legge.

Nel caso di gravidanza gemellare vengono attribuiti 3 punti per ogni nascituro. Lo stato di gravidanza deve essere documentato presentando l'esito di analisi di laboratorio (esame HCG ematico o scheda di gravidanza se già effettuati altri esami tipici).

C- E. 2/3 Attualmente la rete dei nidi d'infanzia risponde alle richieste espresse, ma l'attuale contingenza economica può portare a scelte di non scolarizzazione. Pertanto si ritiene di riconoscere con un punteggio più elevato la presenza di un altro figlio molto piccolo non scolarizzato:

- altro figlio non scolarizzato 5
- altro figlio scolarizzato 4

C- E. 4 Il sistema pubblico integrato della città (scuole statali, comunali, convenzionate, private, religiose, enti morali) scolarizza il 93,77% dei residenti, soddisfacendo sostanzialmente la domanda. Inoltre presenta, in relazione al calo dei bambini 0/6 in città, un numero di posti non utilizzati

- per questo si attribuiscono, senza distinzione tra scolarizzati e non 3

C- E. 5/6 L'assegnazione di 2 punti per gli altri figli da 8 a 14 anni e di 1 punto per quelli da 15 a 18 anni riconosce che un figlio di tali età pur diventando più autonomo quanto a cure fisiche, comporta una diversificazione di problemi ed una necessità di tempi di attenzione, soprattutto quando si avvicina all'adolescenza, tali da incidere sul carico familiare complessivo.

In caso di **figli nati da precedenti relazioni** si assegna il punteggio di cui al punto E se sono nello stesso stato di famiglia del bambino per cui viene presentata la domanda; se non sono nello stato di famiglia, ma la sentenza di separazione li affida al 50% al padre e 50% alla madre si assegna metà del punteggio relativo.

DISPOSIZIONI PER GEMELLI E FRATELLI

Nel caso di domande di gemelli:

- qualora il punteggio permetta l'assegnazione di un solo posto di norma si procede all'assegnazione nello stesso nido d'infanzia anche all'altro/i bambino/i;
- qualora vengano assegnati a nidi d'infanzia diversi, di norma si procede d'ufficio all'assegnazione di un posto per entrambi nel nido d'infanzia di miglior preferenza.

Nel caso di domande di fratelli:

- qualora il bambino per cui si fa domanda abbia un fratello, anche se non nello stesso nucleo familiare, già frequentante (nato nel 2021 o nel 2022) di norma si procede d'ufficio all'assegnazione nel nido d'infanzia del fratello nel caso in cui tale nido sia indicato come prima preferenza ed entrambi i genitori naturali risultino lavoratori;
- se i genitori non lavorano si mantiene la posizione, in ordine di graduatoria, nella lista d'attesa per quel nido:
 - fino al 31/8/2023 anche dopo aver accettato il posto in uno degli altri nidi d'infanzia comunali o convenzionati richiesti;
 - anche successivamente nel caso si rifiuti il posto assegnato in uno degli altri nidi d'infanzia comunali o convenzionati richiesti;
- qualora si faccia domanda contemporaneamente per più figli (di età diverse), si procede all'assegnazione nello stesso nido d'infanzia, indipendentemente dall'ordine delle preferenze, nel caso in cui entrambi i genitori lavorino e in base alla disponibilità dei posti per le diverse età.

Non è garantita l'accoglienza di entrambi i bambini.

Se i fratelli fossero accolti in nidi diversi entrambi potranno rimanere, in ordine di graduatoria, l'uno nella lista d'attesa del nido assegnato all'altro fino al 31 agosto 2023 se sono stati accettati entrambi i posti.

Nel caso si rifiuti l'assegnazione di uno dei due posti si manterrà la posizione in lista d'attesa per il nido del fratello accolto fino al 28 febbraio 2024.

Se solo uno dei fratelli fosse accolto, l'altro/i può rimanere in lista d'attesa per il nido del fratello anche nel caso si rifiuti la successiva proposta di assegnazione in uno degli altri nidi d'infanzia comunali o convenzionati richiesti.

Le famiglie di cui ai precedenti punti saranno informate di queste possibilità con apposita ricevuta allegata alla procedura della domanda on line.

C - F

BAMBINO FREQUENTANTE IL NIDO

PUNTEGGIO VALIDO SOLO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Questo punteggio ribadisce il principio della continuità didattica fra nido e scuola e si applica solo per l'ammissione alla scuola dell'infanzia.

C - G PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI DEL NUCLEO

Situazioni relative a salute, lavoro, migrazione recente, adozione, disagio sociale

La somma complessiva dei punteggi attribuibili all'interno di questa voce (punti G1, G2, G3, G4, G5) non può superare i 14 punti.

Questo punto prende in considerazione particolari situazioni di difficoltà del nucleo familiare che possono avere ripercussioni significative sulle condizioni di vita e di crescita del bambino.

In particolare:

C - G. 1 SALUTE DI UN COMPONENTE IL NUCLEO:

da 0 a 14

Condizioni di salute di persone presenti nel nucleo (il genitore non gravemente invalido, un altro figlio con diversa abilità, il nonno invalido convivente). L'entità dell'invalidità viene valutata dall'AUSL, con parametri differenti da quelli dell'invalidità per lavoro, considerando quanto l'invalidità compromette l'espletamento dei compiti di cura, assistenza e tutela del bambino;

C - G. 1.1 Genitore (secondo l'interpretazione diagnostica dei referti a cura dell'AUSL):

da 0 a 6

- molto lieve **0,5**
- lieve **1**
- lieve/medio **2**
- medio **3,5**
- medio/grave **5**
- grave **6**

Nel caso di invalidità al 100%, che precluda totalmente lo svolgimento di un'attività lavorativa, non valutata al punto A2 priorità d'accesso, si attribuiscono 14 punti che vanno a colmare l'assenza del punteggio da lavoro.

C- G. 1.2 bambino per cui si fa domanda/ fratello - sorella:

da 0 a 14

Secondo la valutazione della commissione composta da un funzionario reti educative del coordinamento pedagogico dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia che si occupa degli inserimenti dei bambini diversamente abili e un pediatra di base.

C- G. 1.3 Altro convivente (attribuibile esclusivamente in caso d'invalidità certificata)

da 0 a 3

- invalidità pari o superiore a 2/3 **1**
- invalidità 100% **2**
- invalidità 100% con accompagnamento **3**

C - G. 2 LAVORO DI UN GENITORE:

da 0,5 a 2

Condizioni di lavoro che riducono la possibilità di uno o di entrambi i genitori di essere presenti nella quotidianità della vita del bambino;

mancato rientro notturno

Nel calcolo dei pernottamenti si considera una settimana lavorativa di 5 giorni

- da 70 a 104 notti l'anno: **0,5**
- da 105 a 139 notti l'anno: **1**

- da 140 a 179 notti l'anno: **1,5**
- pari o superiore a 180 notti l'anno, e/o per assenza dal lunedì al venerdì **2**

Il numero di notti è cumulabile tra entrambi i genitori.

C - G. 3 NUCLEO DI RECENTE IMMIGRAZIONE O DI RECENTE RICONGIUNGIMENTO:

Nucleo familiare di recente immigrazione o ricongiungimento e quindi con minori capacità di offrire ai bambini la rete di relazioni e servizi necessaria ad un buon sviluppo e, presumibilmente, anche all'apprendimento della lingua italiana.

Il punteggio viene attribuito solo nel caso in cui entrambi i genitori abbiano cittadinanza straniera:

- entrambi i genitori con ingresso in Italia avvenuto negli ultimi 3 anni (2022/2021/2020) **3**
- ricongiungimento di un genitore al nucleo avvenuto negli ultimi 2 anni (2022/2021) **2**

C - G. 4 AFFIDI/ADOZIONI fino a 5

Carico familiare reso più complesso da situazioni di affido o adozione;

C - G. 4.1 affidi temporanei da 0,5 a 5

Se il provvedimento di affido riguarda il bambino per cui si fa domanda viene attribuito un punteggio, in relazione all'età, alla durata e all'impegno dichiarato (situazioni risultanti da progetti AUSL o da disposizioni del tribunale).

Se il provvedimento di affido riguarda altro minore presente nel nucleo, ma non nello stato di famiglia (situazioni risultanti da progetti AUSL o da disposizioni del tribunale), il punteggio viene attribuito in analogia con quanto previsto al punto E (altri figli) in relazione all'età, alla durata e all'impegno dichiarato.

C - G. 4.2 adozioni o affidi preadottivi da 2 a 5

Si tratta di punteggio relativo al bambino per cui si fa domanda, in base alla relazione dei servizi che hanno seguito l'adozione e quindi la "storia" del bambino:

- nato nel 2021/22 arrivato in famiglia dopo i termini di presentazione domanda nell'a.s. precedente **5**
- nato nel 2021 arrivato in famiglia prima dei termini di presentazione domanda nell'a.s. precedente **4**
- nato nel 2022 arrivato in famiglia prima del termine di presentazione domanda nell'a.s. precedente **3**
- nato nel 2023 **2**

Nel caso siano in corso procedure di adozione, non riferibili al bambino per cui si presenta la domanda (certificate dai servizi di riferimento), si attribuisce un punteggio pari al punto E1.

C - G. 5	DISAGIO SOCIALE	fino a 14
	<p>Famiglie in cui possono essere presenti tutti e due i genitori, ma che presentano particolari problemi di disagio valutati in base al contenuto delle relazioni dei servizi sociali pubblici che seguono il nucleo. Si sottolinea, infatti, l'importanza che le strutture educative rivestono in termini di protezione del minore in stato di disagio e di prevenzione verso l'aggravarsi delle problematiche.</p> <p>Su valutazione del Direttore dell'Istituzione situazioni documentate particolarmente gravi possono essere ricomprese nel punto priorità d'accesso.</p>	
C - G. 5.1	situazioni di disagio relazionale (tossicodipendenze, malattie mentali, situazioni di violenza o abuso, conflittualità gravi) certificati dai servizi competenti	14
C - G. 5.2	madri inserite in progetti dei servizi sociali per conquistare autonomia economica e personale	10
C - G. 5.3	coppie con fragilità educativa che partecipano ad un progetto proposto dal servizio sociale:	
	<ul style="list-style-type: none"> • con entrambi i genitori disoccupati, in considerazione che sono assenti in questo caso tutti i punti da lavoro e che l'assenza di lavoro comporta diminuite possibilità relazionali 	14
	<ul style="list-style-type: none"> • con un solo genitore inoccupato 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • con unico genitore presente nel nucleo o entrambi i genitori occupati 	2
C - G. 5.4	coppie coinvolte in progetti di mediazione familiare gestiti dai servizi se aggravate da problemi economici gravi (inoccupazione, monoreddito...)	2 4
C - J.	PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DEL NUCLEO	fino a 8
	<p>Questo punteggio viene attribuito ad ogni genitore inoccupato o studente, in relazione all'iscrizione al centro per l'impiego ancora valida al momento dell'apertura delle iscrizioni:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • al genitore inoccupato iscritto al centro per l'impiego o studente inoccupato 	4
	<ul style="list-style-type: none"> • al genitore inoccupato non iscritto al centro per l'impiego 	3
	<p>Tale punteggio non viene attribuito a genitori non presenti per separazione, carcerazione o emigrazione (C-B)</p>	
	<p>In caso di famiglia in cui manca una figura genitoriale per decesso, mancato riconoscimento o affido esclusivo (casi in cui è stata tolta la patria potestà, affidi protetti):</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • genitore inoccupato o studente 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • genitore occupato 	4
	<p>In caso di famiglia con entrambi i genitori lavoratori temporanei con contratto in essere al momento della domanda (il punteggio è attribuito al nucleo familiare)</p>	
		2

C – K. PUNTEGGIO SECONDARIO

Si riconosce che non c'è un obbligo per i nonni a prendersi cura dei nipoti, ma la loro presenza arricchisce la rete di relazioni in cui il bambino vive. La possibilità, pertanto, che uno o più nonni possano essere presenti nella quotidianità del bambino o la loro indisponibilità o assenza viene valutata come punteggio secondario che stabilisce l'ordine in caso di situazioni a parità di punteggio principale.

Nel caso di nonni residenti a Reggio Emilia o nei Comuni confinanti, in condizioni di disponibilità o parziale disponibilità, nel cui nucleo sia presente un bisnonno ultraottantenne o altro familiare con invalidità pari o superiore a 2/3 si attribuiscono:

- se il bisnonno o altro familiare è invalido con assegno di accompagnamento, a uno dei nonni: **9**
- se non sussistono le condizioni di cui sopra, a uno dei nonni, oltre al punteggio relativo alla propria condizione. **4**

La somma complessiva del punteggio attribuito all'interno di questa voce non può superare 9.

C - L. PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio, sia principale che secondario, l'ordine della graduatoria è stabilito sulla base di:

- numero dei figli
(primo numero decimale nel punteggio secondario)
- minore età del bambino per cui si presenta la domanda
(ulteriori due decimali pari al numero del mese di nascita)
- in caso di ulteriore parità si procede ordinando alfabeticamente